



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23098

Data: 31/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 27/01/2024 relativo all'incontro (24382) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palasesto - Sesto San Giovanni (MI) il 27/01/2024 tra HC Milano Devils U16 (808) e Plebiscito Padova Waves U16 (678).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 1 giornate inflitta all'atleta **Piga Gabriele** (n. tessera 91159) della società 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica 678 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione dell'art. 9.1 dello stesso codice.

D) Motivazione:

**Piga Gabriele** (n. tessera 91159)

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 54.31, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità minore per il fallo di ostruzione. Lo stesso giocatore contestava animatamente la decisione arbitrale e quindi gli veniva comminata una penalità minore per comportamento antisportivo, ai sensi dell'articolo 39.2/l del Regolamento Ufficiale di Gioco. Il giocatore continuava però a protestare con foga nei confronti dell'operato dei direttori di gara, battendo ripetutamente il bastone sulla superficie ghiacciata. Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5/l del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Si evidenzia altresì che al termine dell'incontro lo stesso giocatore sanzionato si avvicinava e alla coppia arbitrale porgendo le proprie scuse per aver avuto un comportamento scorretto, aggiungendo inoltre di avere capito che aveva esagerato e che non avrebbe mai più assunto un comportamento del genere.

Ciò premesso, il comportamento di reiterata protesta assunto dal predetto tesserato, proseguito anche dopo l'inflizione di una penalità minore per comportamento antisportivo ed accentuato dai ripetuti colpi di bastone inferti sulla pista ghiacciata, impongono l'adozione della sanzione disciplinare della squalifica che può essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata, considerato il successivo ravvedimento manifestato dal giocatore attraverso le scuse portate agli ufficiali di gara.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (678).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi